



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

X LEGISLATURA



ATTI CONSILIARI

PROPOSTA DI LEGGE N. 158

Presentata dai Consiglieri Camber, Cargnelutti, Marin, Novelli, Santin, Tononi

<<Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore>>.

Presentata il 8 giugno 2011

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

affrontare il riordino della normativa in materia di Terzo Settore, presenta indubbiamente caratteri di complessità che rende necessarie alcune premesse di carattere conoscitivo.

1. Il mondo no profit

Il settore no profit presenta numerose tipologie di enti e che possiamo così riassumere:

1. Associazioni riconosciute (art. 14 e segg. del Cod. Civ.);
2. Fondazioni riconosciute (art. 14 e segg. del Cod. Civ.);
3. Associazioni non riconosciute (art. 36 e segg. del Cod. Civ.);
4. Comitati (art. 39 e segg. del Cod. Civ.);
5. Fondazioni di origine bancaria (D. Lgs. 356/1990);
6. Organizzazioni di volontariato (legge 266/1991);
7. Cooperative sociali (legge 381/1991);
8. Associazioni sportive dilettantistiche (legge 398/1991);
9. Organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale (legge 49/1987);
10. Enti di promozione sociale (legge 287/1991);
11. Enti lirici (D. Lgs. 367/1996);
12. Centri di formazione professionale (legge 845/1978);
13. Istituti di patronato (DLCPS 804/1947);
14. Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000);
15. Imprese sociali (D.Lgs. 155/2006);
16. Società di mutuo soccorso (legge 3818/1886).

A queste tipologie si aggiungono anche gli enti ecclesiastici riconosciuti, come diocesi, parrocchie, ordini religiosi. Meritano un cenno anche le attività di Protezione Civile, nell'ambito della quale operano numerose organizzazioni a carattere volontaristico, nonché l'associazionismo familiare, una modalità associativa specificamente finalizzata al sostegno alla famiglia.

Il panorama inoltre è caratterizzato anche dal riconoscimento agli Enti no profit della qualifica di Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), qualifica che può essere attribuita alle varie forme di ente no profit, purchè il proprio statuto e la propria attività rispondano a caratteristiche di solidarietà sociale (D. Lgs. n. 460/1997).

Un panorama assai variegato; non meraviglia dunque che a livello parlamentare e governativo esistano numerose proposte finalizzate ad intervenire in qualcuno degli ambiti e tipologie sopra elencate.

Ricordiamo ad esempio le numerose proposte per la modifica della legge statale sul volontariato (legge n. 266 del 1991), da anni in discussione, nonché le proposte di riforma della normativa sulle associazioni e sulle fondazioni (Titolo II Libro primo del Codice Civile).

L'iter parlamentare in corso per i vari progetti di legge non sembra offrire la possibilità di un esito positivo immediato.

2. Il Terzo settore nel Friuli Venezia Giulia

Ai fini dell'analisi della situazione degli Enti no profit nella nostra Regione si ritiene utile attingere alla ricerca realizzata dall'Osservatorio sulla sussidiarietà promosso dal Centro Servizi Volontariato del FVG, pubblicata nel volume "Risultati del 1° anno di lavoro dell'Osservatorio sulla Sussidiarietà", realizzato a cura del CSV Fvg in collaborazione con il Comitato Regionale per il Volontariato, ANCI, Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Sociale e Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato del FVG (Pordenone - dicembre 2007).

Riassuntivamente la ricerca evidenzia i seguenti dati aggiornati al giugno 2007:

- a) il numero delle Organizzazioni di Volontariato registrate -ovvero quelle presenti nel registro regionale, oppure iscritte al CSV, oppure presenti nell'elenco del 5 per mille, oppure ancora conosciute perché collaboravano all'attuazione dei Piani di Zona - era pari a 1228 (di cui 846 iscritte al Registro regionale del volontariato);
- b) il numero delle Associazioni di promozione sociale era pari a 110;
- c) il numero delle Associazioni censite dall'Osservatorio, in tutti i Comuni della Regione, era pari a 5.876 (vedi la tabella che segue):

Indice di diffusione delle OdV (rilevazione complessiva)

PROVINCIA	POPOLAZIONE AL 31.12.2006	OdV complessive n. (fra parentesi le OdV registerate)	OdV / 1000 ABITANTI (fra parentesi il valore relativo alle OdV registerate)
TRIESTE	239.717	640 (334)	2,67 (1,39)
GORIZIA	141.320	825 (192)	5,84 (1,35)
UDINE	531.777	2.835 (434)	5,33 (0,81)
PORDENONE	303.202	1.576 (268)	5,20 (0,88)
TOTALE REGIONE	1.216.016	5.876 (1.228)	4,83 (1,01)

d) quindi 4648 associazioni risultavano NON "registerate" nell'ambito del volontariato. In pratica nella nostra Regione risulta che, per ogni associazione "riconosciuta", ne esistono altre 4 che restano fuori dai normali canali di finanziamento. Occorre specificare che queste 4648 associazioni hanno potenzialmente le caratteristiche per rientrare nella qualifica di "volontariato", poiché di certo hanno un elemento di fondo che le rende comunque apprezzabili e meritevoli di attenzione, cioè il fatto di operare in regime di sostanziale assenza di finalità di lucro e con finalità di promozione sociale.

Vi è quindi una prima importante sottolineatura: nella nostra Regione la maggior parte delle realtà associative rimane all'esterno dei normali strumenti di riconoscimento e di valorizzazione e, di conseguenza, risulta quanto mai necessario comprendere i motivi di tale situazione.

3. La normativa a livello regionale

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale ricordiamo i principali provvedimenti di legge inerenti il settore del no profit:

- L.r. n. 64/1986 relativa alla protezione civile;
- L.r. n. 12/1995 in materia di volontariato;
- L.r. n. 21/1999 in materia di riconoscimento delle società di mutuo soccorso;
- L.r. n. 19/2000 relativa alla cooperazione internazionale;
- L.r. n. 13/2002 – art. 13 commi dal 18 al 22 - istituzione del "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale" e l.r. n. 30/2007 per il sostegno all'attività dei soggetti iscritti nel Registro delle Assoc. di promozione sociale;
- L.r. n. 20/2006 relativa alle cooperative sociali;
- L.r. n. 11/2007 relativa al servizio civile;
- L.r. n. 7/2010 relativa alle associazioni familiari.

4. Le novità normative

In tempi recenti il mondo no profit è stato interessato da provvedimenti a livello statale con finalità essenzialmente fiscali, ma con forte impatto operativo sul mondo associativo:

- a) introduzione della facoltà di destinazione di una quota dell'IRPEF a favore di enti no profit (il 5 per mille);
- b) introduzione nell'ordinamento fiscale del cosiddetto Modello EAS (art. 30 del D.L. n. 185 del 29.11.2008);
- c) ridefinizione del ruolo e dei compiti della Agenzia per le Onlus che ha modificato il nome in Agenzia per il Terzo Settore.

Occorre esaminare questi provvedimenti seppur sinteticamente.

a) Facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF.

A decorrere dal periodo d'imposta del 2005 è stato consentito ai contribuenti la possibilità di poter destinare una quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una associazione no profit. Alle associazioni in possesso dei requisiti viene richiesto di iscriversi annualmente all'apposito elenco che viene tenuto dall'Agenzia delle Entrate. La formula ha trovato una accoglienza eccezionale fra i contribuenti: negli ultimi anni oltre 15 milioni di contribuenti hanno utilizzato la facoltà di scelta dell'associazione. Lo strumento del 5 per mille ha ovviamente messo a disposizione del mondo no profit una notevole quantità di risorse economiche. Nel corrente anno sono 42.652, gli enti che hanno presentato la domanda per accedere al beneficio distinti fra le seguenti categorie:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni;
- fondazioni;
- cooperative sociali;
- associazioni di Promozione sociale;
- enti ecclesiastici, pro loco e altre realtà no profit.

Alle quali si aggiungono gli enti della ricerca scientifica e sanitaria e gli 8.100 Comuni italiani per sostenere le attività di carattere sociale.

Per quanto attiene la nostra Regione, per l'anno 2011 il numero degli enti no profit iscritti al Registro del 5 per mille è il seguente:

Provincia	n. Enti iscritti
Gorizia	100
Pordenone	169
Trieste	230
Udine	342
Totale Regione FVG	841

b) Introduzione nell'ordinamento fiscale del cosiddetto Modello EAS.

Con l'articolo 30 del D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito con legge 28.01.2009 n. 2, è stato introdotto per gli enti non commerciali di tipo associativo l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (il cosiddetto modello EAS). In assenza di tale dichiarazione l'Associazione perde le agevolazioni previste dal T.U. sulle imposte dirette a favore delle attività non commerciali. Il provvedimento è stato assunto per reprimere il fenomeno delle associazioni che, assumendo una veste giuridica no profit, in realtà gestiscono attività di tipo commerciale profit.

La norma prevedeva in prima battuta la presentazione del modello EAS entro il 31

dicembre 2009, termine che poi è stato riaperto e ultimamente fissato al 31 marzo 2011.

Al termine della prima scadenza (come detto il 31 dicembre 2009) sono pervenute 222.151 modelli EAS. Si tenga conto che erano esentate dalla presentazione del modello le Associazioni di volontariato, ovvero quelle che erano iscritte al Registro delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la nostra Regione i modelli EAS presentati sono stati pari a 7.442.

Come già accennato il termine per la presentazione del modello è stato prorogato al 31 marzo 2011 e, a tale data, il numero dei modelli presentati è risultato pari a 265.733 con un ulteriore aumento quindi di quasi il 20 % (vedi IL SOLE24 ORE del 27 aprile 2011). Se rapportiamo questo incremento in sede regionale, si può ritenere che nel Friuli Venezia Giulia abbiano presentato la dichiarazione di appartenere al mondo no profit quasi 9.000 enti, la maggior parte dei quali sono associazioni. Considerato che, come detto, le ONLUS non erano tenute alla presentazione del modello EAS, si può ritenere che il numero complessivo degli enti no profit nel Friuli Venezia Giulia sia pari a circa 10.000 unità.

Va da se che i dati sopra riportati ci aiutano a ricostruire un quadro della dimensione del mondo no profit nella nostra Regione.

Il dato di 10.000 enti no profit che hanno presentato il modello EAS non contrasta con quello delle quasi 6000 associazioni censite nel 2007 dal Centro Servizi Volontariato, poiché nel conto delle Associazioni che hanno presentato il modello EAS sono comprese alcune realtà che l'indagine del Centro Servizi aveva esplicitamente non considerato quali le associazioni di categoria e sindacali, le associazioni politiche, quelle di formazione extrascolastica e le Proloco, realtà in cui vi è una forte mescolanza fra attività no profit e attività profit.

Si può quindi in ultima analisi stimare che le realtà no profit nella nostra Regione (escluse le associazioni di categoria e sindacali, associazioni politiche, di formazione extrascolastica e Proloco che rappresentano situazioni particolari) siano pari a circa 7.500-8.000 unità, un numero veramente impressionante poiché significa una realtà no profit ogni 150/160 abitanti, o se si preferisce 6/7 associazioni ogni 1000 abitanti. Un dato che certamente deve far riflettere.

c) Riforma dell'Agenzia del Terzo Settore.

Un cenno merita il recente DPCM n. 51 del 26.01.2011 che ha modificato il precedente DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 con il quale veniva costituita l'Agenzia delle Onlus. "Il provvedimento ha modificato anche alcuni mutamenti nelle parti che riguardano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente e nella sua stessa definizione. Si è così attuata una più adeguata correlazione tra la denominazione istituzionale e l'area di influenza nella quale si esercitano i poteri di indirizzo, promozione e vigilanza dell'ente, già inizialmente indicata come quella in cui agiscono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i soggetti del terzo settore e gli enti non commerciali." (dal sito www.agenziaperleonlus.it). E' evidente che il cambio di denominazione dell'Agenzia lascia intendere che si è reso

necessario un ampliamento delle funzioni e dei compiti, che non potevano essere ristretti al solo ambito delle Onlus, ma che occorre siano ampliati all'intero mondo no profit.

5. I contenuti della proposta di legge.

Questa lunga introduzione ci ha fornito un quadro generale della situazione del settore no profit nella nostra Regione, consentendoci di trarre alcune conclusioni ed alcuni indirizzi nella formulazione della proposta di legge:

- 1) vi è una generale complessità delle tipologie delle realtà no profit;
- 2) vi è una generale complessità e difficoltà nella gestione delle realtà no profit, dovuta ad esempio dall'assenza di una metodologia codificata della tenuta della contabilità di un ente no profit (solo ora l'Agenzia del Terzo Settore sta predisponendo un Regolamento per la tenuta delle contabilità e che entrerà in vigore nei prossimi anni);
- 3) un primo passo al riordino della normativa dovrà inevitabilmente passare attraverso la revisione delle norme del Codice Civile, che è già avviata in Parlamento, ma di cui non è prevedibile la conclusione dell'esito;
- 4) anche la revisione della legge nazionale 266 del 1991 sul volontariato rappresenta un passo importante, ma anche in questo caso non è prevedibile l'approvazione a tempi brevi;
- 5) In questo contesto si vengono a collocare importanti novità di carattere fiscale che potranno costituire elementi di forte incidenza nell'attività delle realtà no profit (5 per mille, modello EAS, Agenzia Terzo Settore);
- 6) Fra i compiti dell'amministrazione regionale, quello che appare di maggior urgenza, è costituito dalla costruzione di un quadro di riferimento normativo più organico possibile e teso a:
 - a) riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalle realtà no profit nella costruzione della coesione sociale;
 - b) realizzare un sistema che consenta a tutte le realtà no profit di sentirsi sostenute dalla Regione e dagli Enti Territoriali, anche se necessariamente si avranno situazioni diversificate secondo le varie tipologie degli enti no profit (in primis le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni familiari, etc.).
 - c) creare strumenti innovativi che consentano un sostegno economico in questo momento di grave crisi (vedi fondo di rotazione);
 - d) creare un strumento di offerta formativa, che consenta da un lato alle Associazioni di proporre e attuare momenti di formazione e dall'altra di organizzare momenti di alta formazione per dirigenti ed operatori del no profit ("scuola del no profit");
 - e) restano comunque esclusi dalla presente proposta di legge alcuni settori del no profit per i quali esistono specifiche e consolidate normative di settore (cooperative sociali, la cooperazione internazionale allo sviluppo, protezione civile e servizio civile nazionale).

Di seguito si illustra il contenuto dei singoli articoli del progetto di legge.

CAPO I - OGGETTO DELLA LEGGE

Nel primo capo viene indicato l'oggetto della legge ovvero il riordino della normativa

regionale in materia di Terzo Settore. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

Art. 1 - Oggetto della legge

CAPO II - LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Capo II contiene le norme relative alle Associazioni di volontariato.

Art. 2 Finalità e oggetto

Art. 3 Attività del volontariato

Art. 4 Organizzazioni di volontariato

Art. 5 Registro generale delle organizzazioni di volontariato

Art. 6 Comitato regionale del volontariato

Art. 7 Funzioni del Comitato regionale del volontariato

Art. 8 Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato

Art. 9 Partecipazione alla programmazione

Art. 10 Formazione e Scuola di volontariato

Art. 11 Contributo alle attività di volontariato

Art. 12 Fondo di rotazione a favore delle Organizzazioni di volontariato

Art. 13 Convenzioni

Art. 14 Attività di vigilanza

Art. 15 Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato

Art. 16 Disposizioni di attuazione del Capo II

Art. 17 Norma di rinvio

CAPO III - PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il Capo III raccoglie le norme relative alle associazioni, le Associazioni di promozione sociale nonché le specifiche norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo.

Art. 18 Finalità e ambito di applicazione

Art. 19 Requisiti delle associazioni

Art. 20 Registri provinciali e registro regionale delle associazioni

Art. 21 Iscrizione nei registri provinciali e regionale

Art. 22 Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale

Art. 23 Interventi per la promozione dell'associazionismo

Art. 24 Programma e interventi della Regione

Art. 25 Disposizioni di attuazione del Capo III

CAPO IV - LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Il Capo IV raccoglie le norme relative alle Società di Mutuo Soccorso..

Art. 26 Finalità

Art. 27 Riconoscimento di interesse locale

Art. 28 Attribuzione di funzioni

Art. 29 Concessione di contributi

Art. 30 Istituzione del coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso

CAPO V - ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

- Il Capo V raccoglie le norme relative all'Associazionismo familiare.
Art. 31 Registro dell'associazionismo familiare
Art. 32 Promozione dell'associazionismo familiare
Art. 33 Disposizioni di attuazione del Capo V

CAPO VI - NORME COMUNI

- Il Capo VI raccoglie le norme comuni relative ai Capi precedenti
Art. 34 Osservatorio regionale dell'associazionismo
Art. 35 Funzioni dell'Osservatorio dell'associazionismo
Art. 36 Conferenza regionale dell'associazionismo
Art. 37 Strutture per le attività sociali

CAPO VII - NORME FINALI

- Art. 38 Abrogazioni e modificazioni di norme
Art. 39 Norma finale
Art. 40 Norma finanziaria

CAMBER
CARGNELUTTI
MARIN
NOVELLI
SANTIN
TONONI

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore=<

Capo I
Oggetto della legge

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge riordina e riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni;
- c) le società di mutuo soccorso;
- d) le associazioni familiari.

2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

Capo II
Le organizzazioni di volontariato

Art. 2
(Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

Art. 3
(Attività del volontariato)

1. Ai fini della presente legge si intende per volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalità si persegono attraverso le seguenti attività:

- a) attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore»

b) attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;

c) attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico e della promozione e sviluppo delle attività a essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

Art. 4
(Organizzazioni di volontariato)

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguitento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore=<

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

Art. 5

(Registro generale delle organizzazioni di volontariato)

1. E' istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori: sociale e sanitario, culturale, ambientale, dei diritti civili dei cittadini, della solidarietà internazionale e delle attività innovative.

3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori.

4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato, come definite dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), costituite da almeno centottanta giorni.

5. Le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda al Servizio regionale competente in materia di volontariato corredandola della seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti depositati all'Ufficio del Registro;

b) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione.

6. L'iscrizione nel Registro è disposta con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia di volontariato entro sessanta giorni dalla presentazione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'organizzazione o di integrazione della domanda.

7. L'iscrizione ha validità per tre anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore»

8. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici e stipulare convenzioni con enti pubblici.

Art. 6
(Comitato regionale del volontariato)

1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:

- a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede;
- b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 5;
- c) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di volontariato;
- d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato designato dall'Unione Province Italiane (UPI);
- e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

2. Il Comitato dura in carica per la legislatura e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 8 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale. Possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.

4. Il vice presidente è eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.

5. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.

6. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese riconosciute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. La funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dal direttore del Servizio regionale competente in materia di volontariato.

Art. 7
(Funzioni del Comitato regionale del volontariato)

1. Il Comitato rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.

2. Esso esercita funzioni consultive e propositive con particolare riguardo alla programmazione regionale nel settore del volontariato, agli interventi in favore delle organizzazioni, nonché su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato sul territorio regionale.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8
(Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca annualmente, anche su richiesta del Comitato regionale del volontariato, l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali in materia di volontariato, nonché le questioni di particolare interesse per le organizzazioni.

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro regionale. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte.

3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.

4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio ai fini della presentazione di relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e l'attività svolta.

Art. 9
(Partecipazione alla programmazione)

1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovra comunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi e iniziative.

Art. 10
(*Formazione e Scuola di volontariato*)

1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:

a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri soci;

b) la Giunta regionale, che, sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, promuove iniziative di formazione e aggiornamento del volontario, predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio dell'attività di volontario.

2. I volontari delle associazioni iscritte nel Registro hanno priorità, nell'ambito delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai Comuni, dalle Province e dalla Regione o da questi finanziati.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con soggetti pubblici e privati apposite convenzioni finalizzate all'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento professionale rivolti al volontariato e in particolare alla realizzazione di una Scuola di volontariato.

4. Alle attività formative promosse dalla Scuola di volontariato possono accedere i volontari soci delle associazioni iscritte al Registro e i volontari soci delle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 20. In ogni caso nell'accesso alle attività formative avranno la priorità i soci delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 5.

Art. 11
(*Contributo alle attività di volontariato*)

1. L'Amministrazione regionale sostiene le organizzazioni di volontariato mediante le concessioni di contributi per:

- a) l'assicurazione dei volontari;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
- c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza, compresa l'attività di formazione.

2. La Giunta regionale determina, entro il mese di dicembre di ciascun anno, gli ambiti prioritari di intervento di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«*Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore*»

3. Le domande di contributo devono essere presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio.

4. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra le tipologie, indicate al comma 1, sulla base delle richieste contributive pervenute nonché delle finalità da perseguire.

Art. 12

(Fondo di rotazione a favore delle Organizzazioni di volontariato)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di Rotazione, di seguito Fondo, destinato a sostenere i progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato.

2. Il Fondo in particolare è finalizzato a concedere il finanziamento anticipato di fondi necessari per l'attuazione di progetti di solidarietà sociale e di formazione e che abbiano già ottenuto il finanziamento da parte di organismi pubblici e per i quali l'erogazione dei relativi contributi sia totalmente o parzialmente subordinata alla presentazione della rendicontazione.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con istituzione creditizia in possesso delle necessarie autorizzazioni in materia di intermediazione finanziaria, ai fini della gestione del Fondo.

4. Il Fondo è alimentato da:

- a) dai conferimenti della Regione;
- b) dai conferimenti di altri enti pubblici;
- c) dai conferimenti disposti dal Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15;
- d) dai conferimenti disposti dalle fondazioni di origine bancaria o da istituti di credito nell'ambito di interventi statutari a sostegno agli operatori sociali;
- e) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- f) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>*Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore*<=>

Art. 13
(Convenzioni)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le convenzioni regolano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) le coperture assicurative di cui all'articolo 4, comma 6;
- f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- g) le modalità di risoluzione del rapporto;
- h) la verifica dei reciproci adempimenti.

3. L'attività prevista in convenzione è svolta in conformità alle finalità e ai principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991.

4. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, tra quelle:

- a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
- b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore»

5. Il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge n. 266/1991 e dal presente articolo.

Art. 14
(*Attività di vigilanza*)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.

2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario, mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.

Art. 15
(*Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato*)

1. Con decreto del Presidente della Regione si provvede al rinnovo biennale del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato secondo le disposizioni previste nel Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).

2. La Regione è rappresentata nel predetto Comitato dal Presidente della Regione, o da un suo delegato.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro sono eletti dall'Assemblea regionale prevista dall'articolo 8 secondo le modalità stabilite dal regolamento assembleare. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.

Art. 16
(*Disposizioni di attuazione del Capo II*)

1. Con regolamento regionale da assumersi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6, sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dagli articoli 5, 10, 11, 12 e 14.

Art. 17
(*Norma di rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni della legge 266/1991.

Capo III
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo

Art. 18
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività, che, rivolte ai soci e alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Sono esclusi dall'applicazione del presente capo le associazioni di cui ai capi II e V della presente legge.

5. I benefici previsti dalle norme del presente capo non sono cumulabili con contributi e agevolazioni previsti dalla disposizione della presente legge e di altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

Art. 19
(Requisiti delle associazioni)

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi le associazioni aventi gli scopi previsti dall'articolo 18, a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;
- c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«*Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore*»

da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddirittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci.

Art. 20

(Registri provinciali e registro regionale delle associazioni)

1. Presso ogni Provincia è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 19 della presente legge.

2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede una apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000. Nel registro possono iscriversi:

a) le associazioni di carattere regionale;

b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 19 della presente legge.

3. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 383/2000.

4. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali.

Art. 21

(Iscrizione nei registri provinciali e regionale)

1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) che abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale;

b) che operino da almeno un anno;

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore»

- c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'articolo 18;
- d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore a un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità. Le cooptazioni e le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati;
- e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

2. I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 della presente legge.

3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'articolo 20, comma 2, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province.

4. La domanda di iscrizione nei registri è presentata:

- a) al Presidente della Provincia per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1;
- b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2.

5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, è corredata della documentazione seguente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
- c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;
- d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali;
- e) copia del modello presentato all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
<<Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore>>

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (modello EAS);

6. La Regione e la Provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

7. La Provincia invia copia del registro provinciale al Presidente della Regione.

8. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al Presidente della Provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.

9. Ogni due anni, la Regione e la Provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

10. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporre con provvedimento motivato.

Art. 22

(*Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale*)

1. La Regione e la Provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data della richiesta e quella di avvenuto adempimento.

3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego dell'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

Art. 23

(*Interventi per la promozione dell'associazionismo*)

1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:

a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi e attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;

b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le altre istituzioni locali.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore=<

2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate, e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

Art. 24
(*Programma e interventi della Regione*)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente capo, adotta un programma annuale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi.

3. Le richieste di finanziamento sono corredate dell'iscrizione al registro, della relazione sull'attività da realizzare e della dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.

4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.

5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.

Art. 25
(*Disposizioni di attuazione del Capo III*)

1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative relative a quanto disposto agli articoli 19 -20 - 21- 22- 23- 24.

Capo IV
Le società di mutuo soccorso

Art. 26
(*Finalità*)

1. La Regione riconosce il particolare ruolo delle società di mutuo soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore=<

2. A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.

3. Per il perseguitamento delle finalità di cui al comma 2, è assicurato il sostegno al funzionamento delle società di mutuo soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 27
(*Riconoscimento di interesse locale*)

1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle società stesse la qualifica di interesse locale.

Art. 28
(*Attribuzione di funzioni*)

1. Le funzioni di cui all'articolo 26 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

Art. 29
(*Concessione di contributi*)

1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.

Art. 30
(*Istituzione del coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso*)

1. Per promuovere l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26 e assicurare una collaborazione e un collegamento costante con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, è istituito un coordinamento tra le società di mutuo soccorso, composto da un rappresentante per ciascuna Provincia eletto dalle società stesse.

2. Il coordinamento designa un referente regionale che resta in carica per due anni e può essere riconfermato; individua altresì la sede del coordinamento stesso.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore»

3. Alle riunioni del coordinamento possono essere invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni.

Capo V
Associazionismo familiare

Art. 31
(*Registro dell'associazionismo familiare*)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.

2. E' istituito il Registro dell'associazionismo familiare, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti, di seguito denominati associazioni.

3. Possono essere iscritti al Registro di cui al comma 2 anche le associazioni già iscritte in uno dei registri previsti dalla presente legge.

4. La Giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui al comma 2, costitutesi sul territorio regionale e a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito e aggiornato presso la Direzione centrale competente.

Art. 32
(*Promozione dell'associazionismo familiare*)

1. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 31 rivolte a:

a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;

c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;

d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
<<Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore>>

2. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l'istituzione nell'ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie.

3. La Regione sostiene l'attività delle associazioni iscritte al Registro previsto dall'articolo 31.

Art. 33
(*Disposizioni di attuazione del Capo V*)

1. Con regolamento regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri vincolanti della Commissione consiliare competente, del Comitato regionale del volontariato e della Consulta regionale della Famiglia sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dagli articoli 31 e 32.

Capo VI
Norme comuni

Art 34
(*Osservatorio regionale dell'associazionismo*)

1. E' istituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di volontariato, l'Osservatorio regionale dell'associazionismo, di seguito denominato Osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e la raccolta dati sul volontariato, la promozione sociale e le altre forme di organizzative senza finalità di lucro.

2. L'Osservatorio ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di volontariato.

3. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati con specifiche competenze nel settore dell'associazionismo.

4. Fanno parte dell'Osservatorio:

- a) l'Assessore regionale al volontariato, o suo delegato, che lo presiede;
- b) i Direttori centrali competenti in materia di volontariato e promozione sociale, politiche sociali, cooperazione allo sviluppo, o loro delegati;

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
<<Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore>>

- c) un rappresentante designato, rispettivamente, dall'Unione Province Italiane (UPI) e uno dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) esperti in materia di associazionismo;
- d) il Presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;
- e) un rappresentante dei Centri servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia;
- f) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sul volontariato designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale di cui all'articolo 3 della presente legge designati da Comitato regionale del volontariato;
- h) due rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 20 della presente legge designati dall'Assessore competente anche sulla base delle proposte formulate dalle medesime associazioni;
- i) un rappresentante del coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso di cui all'articolo 30;
- j) un rappresentante delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 31 della presente legge designati dall'Assessore competente anche sulla base delle proposte formulate dalle medesime associazioni.

- 5. L'osservatorio dura in carica per la legislatura e fino alla sua ricostituzione.
- 6. La struttura regionale competente in materia di volontariato assume la funzione di segreteria.

Art. 35
(*Funzioni dell'Osservatorio dell'associazionismo*)

- 1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate nel territorio regionale;
 - b) raccolta ed elaborazione dati e informazioni sull'andamento del fenomeno associativo nella regione;
 - c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli Venezia Giulia;

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>*Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore*<=>

- d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.

Art. 36
(Conferenza regionale dell'associazionismo)

1. La Giunta regionale indice ogni due anni una Conferenza regionale dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale.

2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

3. La Giunta regionale predisponde periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione, da presentare alla Conferenza regionale.

Art. 37
(Strutture per le attività sociali)

1. La Regione, le autonomie locali e gli altri soggetti pubblici possono concedere in comodato o in uso gratuito alle associazioni di volontariato e di promozione sociale beni mobili e immobili di loro proprietà.

Capo VII
Norme finali

Art. 38
(Abrogazioni di norme)

1. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);
 - b) legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso);
 - c) commi dal 18 al 22 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
 - d) articolo 17 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>*Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore*<=<

Art. 39
(*Norma finale*)

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 38, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni, permangono e restano validi ed efficaci.

Art. 40
(*Norma finanziaria*)

(OMISSIONE)

Testi notiziali**Note all'articolo 5**

Il testo dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente:

Art. 3

(Organizzazioni di volontariato.)

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguitamento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Note all'articolo 13

Il testo degli articoli 2, 4 e 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente:

Art. 2

(Attività di volontariato.)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 4

(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
<<Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore>>

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 7
(Convenzioni.)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Per il testo dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), vedi nota all'articolo 5.

Note all'articolo 15

Il decreto del ministro del Tesoro in data 8 ottobre 1997 reca "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni".

Note all'articolo 17

La legge 11 agosto 1991, n. 266 reca "Legge-quadro sul volontariato".

Note all'articolo 18

Il testo dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente:

Art. 2
(Associazioni di promozione sociale.)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
«Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore»

Note all'articolo 20

Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), vedi nota all'articolo 18.

Il testo dell'articolo 3 e dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente:

Art. 3

(Atto costitutivo e statuto.)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 7

(Registri.)

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Note all'articolo 21

Il testo dell'articolo 30 del D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito con legge 28.01.2009 n. 2 è il seguente:

Art. 30

(Controlli sui circoli privati)

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributariae che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
=>Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore=<

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.

Note all'articolo 38

La legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 reca "Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato."

La legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 reca "Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso."

Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), commi dal 18 al 22, è il seguente:

Art. 13

(Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)

18. In attesa dell'adozione di una disciplina organica regionale dell'associazionismo di promozione sociale, è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
19. Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro di cui al comma 18, suddiviso in una sezione regionale e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 383/2000.
20. L'iscrizione nel Registro dei cui al comma 18 è alternativa all'iscrizione nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 42/1995.
21. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dello stesso.
22. Il regolamento di cui al comma 21 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si considera reso favorevolmente.

Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) è il seguente:

Art. 17

(Associazionismo familiare)

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 158
<<Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore>>

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.
- 1 bis. E' istituito il Registro dell'associazionismo familiare, da disciplinare con apposito regolamento, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti, di seguito denominati associazioni, anche già iscritti in registri previsti dalla vigente normativa.
2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1 bis rivolte a:
 - a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
 - b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;
 - c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;
 - d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.
3. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l'istituzione nell'ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie.
4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono fissati i criteri per l'ottenimento dei contributi nonché le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.